

ALLEGATO n. 28

ALLEGATO IV Reg. delegato 2020/687 della commissione **PROCEDURE PER LA PULIZIA, LA DISINFEZIONE E, SE NECESSARIO, IL CONTROLLO DI INSETTI E RODITORI**

A. Prescrizioni generali

1. La scelta dei biocidi e delle procedure per le operazioni di pulizia e disinfezione deve tenere conto:
 - a) della natura degli stabilimenti, dei veicoli, degli oggetti e dei materiali che devono essere trattati; e
 - b) della legislazione applicabile.
2. Le condizioni in cui vengono utilizzati i biocidi devono garantire che non ne sia compromessa l'efficacia. In particolare devono essere rispettati i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura, il tempo di contatto o le modalità di stoccaggio. L'attività del disinfettante non deve essere compromessa dall'interazione con altre sostanze.
3. Occorre evitare la ricontaminazione delle parti precedentemente pulite, in particolare se il lavaggio avviene con liquidi applicati in pressione.
4. L'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere raccolta e smaltita in modo tale da evitare qualsiasi rischio di diffusione del virus dell'Influenza aviaria.
5. I biocidi devono essere utilizzati in modo tale da ridurre al minimo qualsiasi possibile effetto negativo sull'ambiente e sulla sanità pubblica derivante dal loro utilizzo.

B. Pulizia e disinfezione preliminari

Al fine di evitare la diffusione dell'influenza aviaria:

- a) i corpi interi o le parti degli animali detenuti morti devono essere irrorati con disinfettante e rimossi dallo stabilimento in veicoli o contenitori chiusi e a tenuta stagna per essere trasformati e smaltiti;
- b) eventuali tessuti o sangue che possono essere fuoriusciti durante l'abbattimento, la macellazione o l'esame post mortem devono essere accuratamente raccolti e smaltiti;
- c) non appena i corpi interi o le parti degli animali detenuti morti delle specie elencate sono stati rimossi per essere trasformati o smaltiti, le parti dello stabilimento in cui tali animali erano detenuti e eventuali parti di altri edifici, superfici o attrezzature contaminate durante l'abbattimento o l'esame post mortem devono essere irrorate con disinfettante;
- d) il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, deve essere completamente impregnato di disinfettante;
- e) il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;
- f) le attrezzature, i contenitori, gli utensili per il consumo, le superfici o qualsiasi materiale che potrebbe essere contaminato dopo il lavaggio e la disinfezione devono essere distrutti.

C. Pulizia e disinfezione finali

Per la pulizia e la disinfezione finali:

1. Il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, deve essere rimosso e trattato come segue:
 - a) Il letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato deve:
 - i. essere sottoposto a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C; o
 - ii. essere distrutto mediante incenerimento; o
 - iii. essere interrato ad una profondità tale da impedire agli animali di avervi accesso; o
 - iv. essere ammucciato per produrre calore, irrorato con disinfettante e lasciato in tali condizioni per almeno 42 giorni, durante i quali la catasta deve essere coperta o ammucciata nuovamente per garantire il trattamento termico di tutti gli strati;
 - b) il letame allo stato liquido deve essere immagazzinato per almeno 60 giorni in caso di influenza aviaria ad alta patogenicità, dopo l'ultima aggiunta di materiale infettante.
2. Gli edifici, le superfici e le attrezzature devono essere accuratamente lavati e puliti rimuovendo il grasso e lo sporco residui, e irrorati con disinfettanti.
3. Dopo sette giorni gli stabilimenti devono essere nuovamente puliti e disinfettati.